Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Procedura di consultazione

Dipartimento federale delle finanze

Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi)

Secondo il diritto vigente, in linea di principio il finanziamento all'interno di un gruppo è soggetto all'imposta preventiva. Questa situazione rappresenta uno svantaggio rispetto alla prassi internazionale e indebolisce il mercato dei capitali del nostro Paese. Si traduce inoltre nel trasferimento all'estero delle attività di finanziamento del gruppo (compresi la creazione di valore aggiunto, di posti di lavoro ecc.). Alla luce di quanto esposto l'Esecutivo propone quale misura realizzabile a breve termine di precisare la modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev) introdotta nel 2010, al fine di rafforzare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. Una società estera emittente dovrebbe poter trasferire fondi ad una società del gruppo domiciliata in Svizzera al massimo fino a concorrenza dell'ammontare del suo capitale proprio senza che ciò metta in discussione la qualifica dell'articolo 14*a* capoverso 1 OIPrev.

Inizio della consultazione: 23 settembre 2016

Termine della consultazione: 23 dicembre 2016

La documentazione può essere ottenuta presso:
Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
tel. 058 462 73 10 , fax 058 462 64 50, www.estv.admin.ch

oppure può essere consultata all'indirizzo seguente:
www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

4 ottobre 2016 Cancelleria federale